

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali

Roma, 16-06-2021

Messaggio n. 2309

OGGETTO: Misure introdotte dal decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, c.d. decreto Sostegni bis, in materia di indennità previste a favore di alcune categorie di lavoratori, tra cui i pescatori autonomi e gli operai agricoli, nonché in materia di sospensione del meccanismo di riduzione dell'indennità di disoccupazione NASpI fino al 31 dicembre 2021. Prime indicazioni

1. Premessa

Il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali" (di seguito, decreto Sostegni bis), in ragione del protrarsi dello stato di emergenza, ha disposto ulteriori misure finalizzate al sostegno di alcune categorie di lavoratori prorogando le indennità COVID-19 di cui al decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, (c.d. decreto Sostegni) e introducendo nuove indennità a favore dei pescatori autonomi e degli operai agricoli.

Il decreto Sostegni bis ha altresì previsto la sospensione, fino al 31 dicembre 2021, del meccanismo di riduzione dell'indennità NASpI di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legislativo 4 marzo 2015, n. 22.

Con il presente messaggio si forniscono le prime informazioni in ordine alle predette misure, in attesa che siano completati gli approfondimenti e i dettagli tecnici necessari per la pubblicazione delle circolari attuative e l'adeguamento delle procedure informatiche.

2. Indennità COVID-19

L'articolo 42, comma 1, del decreto Sostegni bis prevede l'erogazione di una indennità *una tantum* di importo pari a 1.600 euro a favore dei soggetti già beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 10, commi da 1 a 9, del decreto-legge n. 41 del 2021.

In particolare, tale prestazione sarà erogata alle seguenti tipologie di lavoratori, già beneficiari della richiamata precedente tutela:

- lavoratori stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori intermittenti;
- lavoratori autonomi occasionali;
- lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
- lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori dello spettacolo.

Pertanto, in attuazione della citata previsione normativa, i lavoratori che hanno già fruito delle indennità di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 41 del 2021, **non** devono presentare una nuova domanda ai fini della fruizione dell'indennità *una tantum* di cui all'articolo 42, comma 1, del decreto Sostegni bis, ma la stessa sarà erogata dall'Istituto ai beneficiari con le modalità indicate dagli interessati per le indennità già erogate.

Il decreto Sostegni bis, ai successivi commi 2, 3, 5 e 6 del medesimo articolo 42 prevede altresì il riconoscimento di una indennità onnicomprensiva di importo pari a 1.600 euro a favore delle suddette categorie di lavoratori che non siano stati già beneficiari delle indennità di cui al richiamato articolo 10, commi da 1 a 9, del decreto-legge n. 41 del 2021.

Le indennità di cui all'articolo 42, commi 1, 2, 3, 5 e 6, del decreto Sostegni bis, per espressa previsione di legge, non sono tra loro cumulabili. Le suddette indennità sono invece cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.

Le richiamate indennità non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) e per il periodo di fruizione delle stesse non è riconosciuto l'accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all'assegno per il nucleo familiare.

Con successiva comunicazione sarà reso noto il termine di presentazione dell'istanza e il rilascio della nuova apposita domanda; per le modalità di invio saranno utilizzati i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Enti di Patronato nel sito internet dell'INPS.

3. Indennità per i lavoratori del settore agricolo e della pesca

L'articolo 69 del decreto Sostegni bis ha introdotto, inoltre, una indennità *una tantum* a favore dei lavoratori del settore agricolo e della pesca.

In particolare, il richiamato articolo 69, commi da 1 a 5, prevede una indennità *una tantum* di importo pari a 800 euro a favore degli operai agricoli a tempo determinato che, nel 2020, abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo.

Detta indennità, per espressa previsione di legge, non è cumulabile con le indennità di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 41 del 2021, né con le relative proroghe di cui all'articolo 42 del decreto Sostegni bis. L'indennità *una tantum* a favore degli operai agricoli è cumulabile con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge n. 222/1984.

Il successivo comma 6 del medesimo articolo 69 ha previsto, inoltre, una indennità *una tantum* di importo pari a 950 euro a favore dei pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250.

Sulla disciplina di dettaglio in materia di cumulabilità con altre prestazioni saranno forniti chiarimenti nella circolare in via di definizione.

Le richiamate indennità a favore degli operai agricoli a tempo determinato e dei pescatori autonomi non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del TUIR e per il periodo di fruizione delle stesse non è riconosciuto l'accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all'assegno per il nucleo familiare.

Con successiva comunicazione sarà reso noto il termine di presentazione dell'istanza e il rilascio della nuova apposita domanda; per le modalità di invio saranno utilizzati i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Enti di Patronato nel sito internet dell'INPS.

4. Sospensione del meccanismo di riduzione della NASPI

L'articolo 4, comma 3, del decreto-legislativo n. 22 del 2015 prevede che l'indennità di disoccupazione NASpi è ridotta in misura pari al tre per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione (91° giorno della prestazione).

L'articolo 38 del decreto Sostegni bis ha disposto la sospensione dell'applicazione dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 22 del 2015. In particolare, fino al 31 dicembre 2021 per le prestazioni in pagamento dal 1° giugno 2021 è sospesa l'ulteriore applicazione dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 22/2015 e le stesse sono confermate nell'importo in pagamento alla data di entrata in vigore del decreto. Analogamente per le nuove prestazioni decorrenti nel periodo dal 1° giugno 2021 fino al 30 settembre 2021 è sospesa fino al 31 dicembre 2021 l'applicazione dell'articolo citato.

Come specificato dal richiamato articolo 38 del decreto Sostegni bis, dal 1° gennaio 2022 trova nuovamente piena applicazione il meccanismo di riduzione della prestazione. Pertanto, per le prestazioni oggetto della sospensione della riduzione mensile, qualora ancora in essere al 1° gennaio 2022, l'importo sarà calcolato applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi.

Infine, si precisa che per l'applicazione della sospensione del meccanismo di riduzione della prestazione NASpl non è necessario presentare alcuna domanda in quanto si procederà d'ufficio.

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele